CAMERA DEI DEPUTATI N. 3023

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANNA

Presentata il 9 luglio 1985

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia limitata ai reati di competenza pretorile e di indulto parziale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli uffici giudiziari sono pressoché sommersi da una caterva di processi da istruire, formalizzare, celebrare e concludere: una caterva che assume proporzioni sempre più vistose e drammatiche per effetto, sì, dell'incremento « ordinario » – e cioè statisticamente prevedibile e previsto – delle attività delinquenziali (a fronte del quale l'adeguamento degli organici della giustizia resta una chimera), ma per effetto soprattutto della massiccia concentrazione delle attività processuali e di polizia giudiziaria sulle maxi-inchieste finalizzate alla repressione del terrorismo, della mafia, della camorra e della 'ndrangheta. L'Italia, si dice ed è vero, è da circa tre anni un enorme cantiere di maxi-*blitz* e di maxi-processi, l'attenzione degli uomini della legge e della giustizia è rivolta quasi esclusivamente allo sgominamento dell'eversione e della malavita organizzata, e il risultato è che, asfissiata da un « ordinario » sempre crescente, la giustizia italiana è come paralizzata: le sedi giudiziarie, specie le maggiori, già oberate di lavoro (lavoro difficile di per sé da smaltire) sono costrette a dare la precedenza ai processoni sicché trascurano le attività delinquenziali minori: i piccoli processi vengono accantonati o rinviati alle calende greche, la tensione – fra detenuti in attesa di giudizio, inquisiti a piede libero, parti lese, ecc. – aumenta e si acuisce, e aumentano i rischi che degli innocenti vengano trattenuti in galera e che, viceversa, degli autentici pericolosi delinquenti vengano, per decorrenza dei termini, rimessi in circolazione.

E aumenta la sfiducia della gente nell'efficienza delle istituzioni: di tal che diventa legittimo affermare che in Italia un poveraccio finito *sub judice* sia destinato a rimanervi in eterno...

Dalla valanga continua dei processi (vecchie conoscenze e nuovi arrivi) potranno mai liberarsi i magistrati? E come? E quando? Quando sarà stato finalmente incrementato il numero degli addetti ai lavori giudiziari? E, ammesso e non concesso: potrà mai, questo ampliamento degli organici dei magistrati e dei loro collaboratori del quale si parla da anni, essere realizzato nei necessari, indispensabili tempi brevi che il frangente esige? I guasti che – nolenti, certamente – gli uomini della giustizia oltre che quelli della legge sono costretti a produrre per l'intasamento impressionante dei tribunali potranno essere riparati e prevenuti non del tutto ma in modo apprezzabile mediante, riteniamo, la concessione di una amnistia generalizzata ai reati minori (di competenza pretorile) e di un indulto parziale. Il lavoro dei pretori, per esempio, potrà essere ridotto sensibilmente; gli stessi pretori, proprio perché meno pressati, potranno andare a rinforzare le schiere indaffaratissime dei sostituti procuratori (PM) e dei giudici istruttori; potranno essere ridotti, d'altro canto, i processi di secondo grado di provenienza pretorile di cui sono state recentemente gravate (*ex lege* n. 400 del 1984) le Corti d'appello alle quali spetta già il giudizio di gravame per le cause di competenza dei tribunali e spetterà di valutare in sede di riesame niente meno che gli esiti dei maxi-processi tuttora in corso e di quelli che si andranno a celebrare nei prossimi mesi.

Un'amnistia sia pure contenuta, come questa che proponiamo, alleggerirà le preture, senza alcun dubbio, e gioverà più sensibilmente alle corti d'appello: presso cui, si pensi, sono destinati a confluire, per esempio, i processi di appello alla « Nuova camorra organizzata » e alla « Nuova famiglia » (con tutte le loro diramazioni e complicazioni) e... i gravami proposti avverso le sentenze pretorili con le quali lo studentello X è stato condannato per aver guidato, senza patente, l'automobile di mammà, il garzone del salumiere Y è stato condannato per aver percosso e basta il figlio del fornaio di rimpetto, il papà Z di un terribile Pierino è stato condannato per aver preso a parolacce la sua maestra...

Rinunciando a riproporre **la comparazione** fra aggravanti e attenuanti – comparazione che, sancita dai provvedimenti di clemenza più recenti, ha dato luogo a non univoche interpretazioni ed ha conferito poteri discrezionali che hanno sortito odiose, pure se involontarie, disparità di trattamenti, remore, perplessità e scrupoli di coscienza –; e intendendo conseguenzialmente impostare sulla più assoluta inequivocabilità, nella lettera e nello spirito, la presente proposta di legge, abbiamo ritenuto di far rientrare nei reati da amnistiare tutti i reati di competenza pretorile eccezion fatta per quei casi obiettivamente gravi per i quali sia stata contestata e provata la gravità prevista e punita dall'articolo 61, n. 7 del codice penale.

Anche i reati di falso, limitatamente ai titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, abbiamo considerato rientranti nell'amnistia: perché di scarsa rilevanza criminale, e perché sulla caterva delle manipolazioni dei soli titoli di credito sono attualmente imbastiti processi voluminosi e faticosi che richiedono indagini particolarmente lunghe e laboriose specie quando sono dirette alla identificazione delle persone coinvolte nel reato; indagini che richiedono applicazioni continue, interventi di esperti; indagini che il più delle volte, per motivi di obiettiva problematicità, finiscono per doversi arrendere di fronte ad una... sopravvenuta prescrizione.

Anche per i reati di questo tipo, però abbiamo operato il distinguo chiaro e preciso di cui sopra: tutti i reati di falso in titoli di credito abbiamo considerato amnistiabili eccezion fatta per i « casi gravi » di cui al n. 7 dell'articolo 61 del codice penale.

Una grossa questione della quale mette conto di far cenno nella presente relazione è la questione delle truffe e dei furti di energia elettrica perpetrati ai danni del-

l'ENEL: truffe e furti aggravati ai sensi del n. 1 del richiamato articolo 61 del codice penale: aggravati, cioè, dal fatto che ad essere truffato e derubato, attraverso l'ENEL, è lo Stato. Pure « gravi », però, per definizione o per presunzione assoluta, anche questi reati abbiamo ritenuto di dover far rientrare nel novero degli amnistiabili: per lo smisurato, sterminato, allucinante numero di processi *in nuce*, imbastiti, incardinati presso tutti i tribunali d'Italia, e specialmente presso quelli della Campania, dove, si pensi, i casi di detto tipo (e tutti ancora da risolvere) ammontano a duecentomila o trecentomila ! In questi casi quasi mai risulta identificato il responsabile diretto, il criterio di identificazione è quello della presunzione che il truffatore o il ladro sia il titolare del contratto di fornitura, spesso però sopravvale il criterio secondo cui chi deve essere chiamato a rispondere penalmente è il capo della famiglia che usufruisce della fornitura; si aggiunga a questo ginepraio di presunzioni e di criteri che per la determinazione del danno ci si deve basare (eccola di nuovo la presunzione...) su calcoli presuntivi effettuati dallo stesso ente erogatore danneggiato sulla scorta di tabulati unilateralmente precostituiti, ed è facilmente immaginabile il *caos* che regna nei tribunali: gli inquisiti che sbraitano e negano o trovano mille scuse, pretesti, cavilli; gli avvocati che sostengono e neppure a bassa voce che i loro difesi potrebbero essere responsabili tutt'al più di inadempienza contrattuale ancorché realizzata mediante un artificio (l'ago o la pellicola che infilati nel contatore bloccano la rotellina fatale...); gli operai dell'ENEL che fanno i periti e le parti lese, e fanno anche i facchini, tant'è vero che vanno e vengono con i contatori in braccio, contatori che i magistrati (per poterci vedere meglio) fanno sequestrare, periziano, fanno periziare, svitano, smontano, rimontano e accatastano nelle loro stanze che hanno assunto l'aspetto e la consistenza di un deposito dell'ENEL, che nulla più sembrano avere della austerità di un ufficio della Procura della Repubblica, né dentro né fuori, anche perché, persino sulla porta (a Napoli), un bel cartello fa presente chiaro e tondo che al di là della soglia vi è un « ufficio ENEL »...

Possono le attività processuali e quelle di polizia giudiziaria rischiare la paralisi totale e... l'esaurimento nervoso per duecentomila-trecentomila processi per truffe e furti di energia elettrica ai danni dell'ENEL ? Quale criminalità può ravvisarsi, vivaddio !, in uno sterminato esercito di utenti che una ne pensano e mille ne fanno per assicurarsi un po' di gratta sulle esose bollette di cui nessuno deve essere in grado di dimostrare la correttezza dei calcoli, nessuno tranne l'ENEL, ovviamente, che non deve neppure giurare per essere creduto ? Anche a questi reati abbiamo ritenuto di dover estendere i benefici del provvedimento di clemenza da noi proposto perché siamo convinti che i magistrati penali (e specie i sostituti procuratori presso i Tribunali) non possono rischiare di perdere la testa appresso a delle faccenduole, che sono una miriade, ed hanno scarsissima rilevanza, non già soltanto criminale, ma addirittura penale ! L'ENEL potrà sempre pretendere di farsi risarcire dei danni subìti dai suoi impianti domestici. Le amnistie riguardano i reati, non influiscono sui rapporti civilistici. Occorre ricordarlo ?

Per quanto riguarda l'indulto, abbiamo ritenuto di doverlo contenere in due anni per tutti i reati, eccezion fatta per quelli di cui agli articoli 416-*bis* (associazione per delinquere di stampo mafioso), 628 (rapina aggravata dalle ipotesi previste dai numeri 1 e 2), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona), 441 e 442 (reati contro la pubblica salute) del codice penale e per quello di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per i quali l'indulto non potrà essere superiore ad un anno. Due anni abbiamo ritenuto si debbano concedere ai minori, il cui *status* trova già un particolare trattamento di privilegio nell'attuale legislazione; abbiamo infine ritenuto di dover concedere l'indulto nella misura di tre anni a coloro che abbiano superato i 65 anni di età: e ciò per ragioni talmente ovvie che stimiamo superfluo spiegarle.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per tutti i reati attribuiti alla competenza pretorile, anche se competente a giudicare sia il tribunale dei minorenni;

b) per i reati di truffa e furto ancorché aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 1, del codice penale;

c) per il reato previsto dall'articolo 476, in relazione agli articoli 491 e 492 del codice penale limitatamente alla falsità in cambiale o in altro titolo di credito.

ART. 2.

Sono esclusi dal beneficio i reati di competenza pretorile quando risultino aggravati dall'ipotesi di rilevante gravità.

ART. 3.

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima del giudizio di I grado, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e a lire dieci milioni per quelle pecuniarie, con la sola esclusione delle pene comminate per i reati previsti dagli articoli 416-*bis*, 441, 442, 628, 629, terzo comma, e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, per i quali l'indulto non può essere superiore ad un anno.

ART. 5.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 4, l'indulto è concesso ai minori nella misura di due anni, e nella misura di tre anni ai condannati aventi età superiore ai sessantacinque anni.

ART. 6.

L'indulto si estende alle pene accessorie temporanee, quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte.

ART. 7.

L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dall'applicazione del beneficio, un delitto della stessa indole, per il quale riporti una condanna superiore a sei mesi di reclusione.

ART. 8.

L'amnistia e l'indulto si applicano ai reati commessi entro il 9 luglio 1985.